



REGIONE LAZIO



COMUNE DI PICO



Cos'è il Consiglio Comunale dei Giovani?

Con **Deliberazione del Consiglio Comunale di Pico n. 21 del 11 novembre 2008**

è stata approvata l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Pico.

Il Consiglio Comunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza

di tutti i giovani residenti nel Comune di Pico, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, autonomamente istituito dal Comune ai sensi della Legge Regionale 7 dicembre 2007, n.20.

Il suo scopo è quello di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale con particolare attenzione a quelle di stretto interesse giovanile.

Composizione e Funzionamento

Il Consiglio dei Giovani è formato da 11 consiglieri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comune di Pico, che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

Devono far parte del Consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa fra i 15 e i 17 anni di età.

Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle

funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.



Come si vota?

Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti (Art.13 del Regolamento, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.21/2008):

- essere residenti nel Comune di Pico;
- aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- non aver superato il venticinquesimo anno di età;
- non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

L'elezione dei membri del Consiglio avviene sulla base di liste elettorali.

I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 e non più di 40 firme aventi diritto al voto.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 11 e non superiore a 15.

Le liste devono necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale.

Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti all'art.13 del Regolamento, pena l'esclusione dalla lista.

Contatti per Info:

Comune di Pico tel. 0776/544012 e-mail: consigliogiovanipico@libero.it